

Bruxelles, 7 ottobre 2019
(OR. en)

12403/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0184(NLE)**

**VISA 194
COEST 212**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti – Adozione

1. Il 30 agosto 2019 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti¹, nonché una proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del medesimo accordo², unitamente a un progetto di testo dell'accordo figurante nell'allegato di tale proposta³.
2. Il 18 settembre 2019 il Gruppo "Visti" ha esaminato le proposte. Per quanto riguarda il testo dell'accordo, è stato osservato che l'articolo 10 relativo ai passaporti diplomatici e al lasciapassare dell'UE conteneva la seguente nota in calce tra parentesi quadre: "Previa verifica da parte dell'UE della sicurezza e dell'integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici e della sua attuazione." Come indicato nella relazione della Commissione, "la valutazione finale del sistema di rilascio [dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche] della Bielorussia dovrà essere effettuata dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, prima della conclusione dell'accordo".

¹ 11857/19 VISA 171 COEST 181.

² 11858/19 VISA 172 COEST 182.

³ 11858/19 VISA 172 COEST 182 ADD 1.

3. Poiché il testo dell'accordo è definitivo e come tale non può contenere una nota in calce tra parentesi quadre di questo tipo, si è deciso di sopprimere la nota in calce all'articolo 10 e di trasferirne la sostanza nelle disposizioni della decisione sulla firma, apportando i necessari adeguamenti sia ai considerando di tale decisione sia a quelli della decisione sulla conclusione. Poiché resta inteso che la Bielorussia ha accettato tale condizione nei negoziati concordando sul testo della nota in calce, prima della firma del testo riveduto dell'accordo la Commissione dovrebbe debitamente rammentare per iscritto alla Bielorussia la sostanza di tale condizione concordata, vale a dire che l'UE deciderà in merito alla conclusione dell'accordo alla luce della valutazione della sicurezza e dell'integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche.
4. I testi riveduti della presidenza⁴ sono stati trasmessi alle delegazioni e convenuti il 19 settembre 2019 mediante procedura di approvazione tacita.
5. La decisione sulla firma dell'accordo summenzionato costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
6. La decisione sulla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁴ 12300/19, 12301/19 e 12302/19

8. La decisione sulla firma e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti e figurano rispettivamente nei documenti 12361/19 VISA 189 COLAC 208 e 12363/19 VISA 191 COLAC 210.
9. Anche il testo della decisione sulla conclusione del medesimo accordo è stata messa a punto dai giuristi-linguisti e figura nel documento 12362/19 VISA 190 COEST 209. Tuttavia, dato che la conclusione dovrebbe avvenire in una fase successiva, una volta effettuata la necessaria valutazione del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche, è opportuno attendere tale valutazione prima di trasmettere il progetto di decisione sulla conclusione al PE per l'approvazione.
10. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
 - a) adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione sulla firma che figura nel documento 12361/19;
 - b) prendere atto del fatto che prima della firma dell'accordo la Commissione dovrebbe debitamente rammentare per iscritto alla Bielorussia che l'UE deciderà in merito alla conclusione dell'accordo alla luce della valutazione della sicurezza e dell'integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche.

La decisione relativa alla firma sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale secondo le procedure applicabili.
